



Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo di cui all'art. 6 della L.R. 05 agosto 2013, n. 5 "Disposizioni per la prevenzione, e il trattamento del gioco d'azzardo patologico.

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO**

- Art. 1 - Istituzione**
- Art. 2 - Finalità**
- Art. 3 - Composizione**
- Art. 4 - Funzionamento**
- Art. 5 - Supporti tecnico scientifici**
- Art. 6 - Presidente**
- Art. 7- Verbali**
- Art. 8 - Deleghe**
- Art. 9 - Revoca dell'incarico**
- Art. 10 - Oneri e Spese**
- Art. 11- Inviti e audizioni conoscitive**
- Art. 12 - Entrata in vigore**

### **Art. 1 – Istituzione**

Con legge regionale del 05 agosto 2013, n. 5 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)" presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, è stato istituito l'Osservatorio sul fenomeno del gioco d'azzardo, di seguito denominato Osservatorio. L'Osservatorio è stato costituito con Decreto del Presidente n. T00137 del 14 giugno 2018.

La competenza amministrativa per l'adozione degli atti, la vigilanza ed il controllo di legittimità, ricade nella Direzione Regionale Inclusione Sociale.

### **Art. 2 – Finalità**

L'Osservatorio, ha il compito di monitorare gli effetti del fenomeno del gioco d'azzardo e delle patologie ad esso correlate in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche. L'Osservatorio analizza, altresì, i dati e le dinamiche legate al fenomeno e rappresenta le diverse istanze coinvolte, comprese quelle delle associazioni antimafia.

Gli ambiti di attività dell'Osservatorio si sostanziano:



- a) predisposizione e formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;
- b) individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati agli Enti pubblici e privati coinvolti;
- c) studio e monitoraggio del fenomeno in ambito regionale, a supporto delle funzioni di programmazione, progettazione e gestione delle politiche locali;
- d) verifica dell'impatto delle politiche regionali e redazione di un rapporto annuale, sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

### **Art. 3 - Composizione**

L'Osservatorio è composto da 21 persone, di cui di diritto:

- L'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare della Regione Lazio o da un suo delegato;
- Il Presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali e Salute o da un suo delegato;
- Il Dirigente dell'Area Politiche per l'Inclusione della Direzione Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, con compiti di coordinamento amministrativo;
- Un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci Lazio);

nonché da 17 esperti esterni, operanti:

- nel campo dei servizi sociali, sanitari o scolastici pubblici;
- nelle università o in eminenti istituti di ricerca;
- in altri servizi pubblici interessati al fenomeno del gioco d'azzardo;
- in organismi di terzo settore specializzati nel contrasto e la prevenzione del Gioco d'azzardo Patologico, nel contrasto al sovraindebitamento ed all'usura, nella tutela dei consumatori e nell'associazionismo familiare.

Tra i componenti esterni selezionati, è stato nominato il Presidente dell'Osservatorio, sulla base di una comprovata specializzazione professionale, culturale e scientifica nell'ambito del gioco d'azzardo patologico.

L'Osservatorio, per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di segreteria si avvale del supporto delle professionalità del personale dell'Area Politiche per l'Inclusione.

### **Art. 4 – Funzionamento**

1. L'Osservatorio si riunisce in via ordinaria una volta ogni tre mesi.
2. Le convocazioni ordinarie sono effettuate dal Presidente, presso una delle sedi della Regione Lazio, con preavviso di almeno dieci giorni. La convocazione indica: la data, l'orario, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. A tal fine il Presidente si avvale del supporto della segreteria dell'Osservatorio.
3. Le assenze alle riunioni dell'Osservatorio vengono comunicate alla segreteria dell'Osservatorio entro 5 cinque giorni precedenti alla data di convocazione.



4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio può costituire gruppi di lavoro interni, su specifiche tematiche.
5. In via straordinaria l'Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente, per iniziativa propria o di almeno un terzo dei componenti i quali indicano anche i punti all'ordine del giorno per cui chiedono la convocazione.
6. Le convocazioni straordinarie devono contenere le stesse indicazioni previste per quelle ordinarie.
7. L'Osservatorio predisponde, al 31 dicembre di ogni anno, un rapporto annuale, sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Per garantire la massima diffusione delle attività e dei propri risultati i resoconti delle attività svolte e i documenti predisposti sono resi disponibili con pubblicazione sul sito internet: [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it)
8. I componenti dell'Osservatorio restano in carica per tre anni, così come stabilito dal Decreto del Presidente n. T00137 del 14 giugno 2018.  
I membri non di diritto possono essere confermati una sola volta. Alla scadenza del mandato, si procederà ad indire un nuovo avviso pubblico per ampliare l'elenco degli esperti idonei. Contestualmente, verrà verificata la persistenza dei requisiti degli idonei già iscritti.  
In caso di necessaria sostituzione di un componente l'osservatorio, si procederà alla nomina di un nuovo membro, attingendo dall'elenco degli esperti considerati idonei (determinazione n. G05431 del 26/04/2017).
9. Per la validità delle sedute dell'Osservatorio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
10. L'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti sulle materie di competenza e per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla L.R. 5 agosto 2013, n. 5;
11. Con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti l'Osservatorio propone modifiche al regolamento in vigore, che diventano efficaci se adottati con atto amministrativo della Direzione Regionale a cui l'Osservatorio afferisce.
12. Con votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto e nella seduta di approvazione del regolamento dell'Osservatorio, i membri possono eleggere un Vicepresidente vicario; in caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicario.

#### **Art. 5 – Supporti tecnico-scientifici**

Per il perseguimento delle finalità e in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale istitutiva, sono garantiti all'Osservatorio i necessari collegamenti amministrativi e tecnici per la raccolta di dati, atti, informazioni, e ogni altro elemento utile all'attività dell'Osservatorio stesso.

Tali collegamenti, sono da attuarsi attraverso procedure formalizzate o specifici accordi che potranno riguardare i sistemi informativi regionali (sociale, sanitario, etc.) o banche dati presenti presso altre amministrazioni.

Al supporto informativo per le attività di monitoraggio, di documentazione statistica e di rilevazione degli elementi utili per le finalità di cui all'art. 2 concorrono, in via prioritaria, le strutture e i servizi già presenti nell'Amministrazione della Regione o a questa già convenzionati.



## **Art. 6 – Presidente**

Il Presidente dell'Osservatorio indirizza, organizza, coordina le attività dell'Osservatorio e ne è responsabile, cura i rapporti con enti e soggetti, pubblici e privati, nonché con le rappresentanze dei cittadini.

Il Presidente, in particolare:

- a. redige le eventuali proposte di modifica al presente regolamento;
- b. predispone la proposta del rapporto annuale delle attività di cui all'articolo 4 del presente atto;
- c. provvede alla convocazione dell'Osservatorio, stabilendo l'ordine del giorno;
- d. assicura l'attuazione delle decisioni assunte dall'Osservatorio, anche attraverso la formulazione di apposite disposizioni per l'espletamento delle attività;

Il Presidente, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale del supporto del personale regionale con funzioni di segreteria tecnico-amministrativa.

## **Art. 7 – Verbali**

La segreteria provvede alla stesura in bozza dei verbali delle sedute e ne cura, a nome del Presidente, l'inoltro ai membri dell'Osservatorio in formato elettronico almeno 7 giorni prima della convocazione della riunione successiva a quella cui il verbale si riferisce.

I membri dell'Osservatorio possono inviare alla segreteria le loro integrazioni, correzioni, osservazioni entro 3 giorni prima della convocazione della riunione successiva a quella cui il verbale si riferisce.

L'Osservatorio approva i verbali nel corso della riunione successiva a quella cui si riferiscono, e ne può deliberare ulteriori integrazioni, correzioni, osservazioni che verranno registrate durante la seduta stessa.

## **Art. 8 – Deleghe**

In caso di assenza i membri dell'Osservatorio possono delegare, tramite semplice scrittura con firma autografa, un altro componente dell'organismo a rappresentarli.

Il Presidente non può avere deleghe. Ogni membro non può avere più di 2 deleghe.

Delle riunioni è redatto un verbale firmato dal Presidente.

## **Art. 9 – Revoca dell'Incarico**

L'Amministrazione, con atto motivato del Direttore, può disporre in qualunque momento la revoca dell'incarico, nelle seguenti ipotesi:

1. dimissioni del soggetto interessato;
2. perdita o assenza dei presupposti previsti dall'articolo 2, relativo ai requisiti generali, dell'Allegato all'Avviso pubblico n. G01081 del 30/01/2018;
3. gravi o reiterati inadempimenti nell'esecuzione dell'incarico, ricorrenti, a titolo meramente esemplificativo, nei seguenti casi:
  - a) immotivata assenza alle riunioni per tre sedute consecutive;
  - b) mancata segnalazione dell'insorgenza di ipotesi di conflitto di interesse o altre incompatibilità rispetto alle operazioni da compiere;
  - c) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza connessi all'incarico;
4. altre circostanze di fatto e di diritto che non consentano la prosecuzione dell'incarico.



### **Art. 10 – Oneri e Spese**

La partecipazione dei componenti all'Osservatorio è a titolo onorifico e le attività che saranno da essi espletate non comportano il diritto ad alcun compenso o rimborso spese o gettone di presenza a nessun titolo.

Per il funzionamento dell'Osservatorio non sono stanziati risorse economiche. Specifiche proposte da parte dell'Osservatorio, che comportano impegni di spesa, devono essere concordate e approvate dall'Assessorato Politiche Sociali e Welfare e realizzate con atti amministrativi dalla Direzione Inclusione Sociale.

### **Art. 11 – Inviti e Audizioni conoscitive**

Il Presidente dell'Osservatorio regionale, o su richiesta degli altri membri, in ragione degli argomenti da trattare, ha facoltà di far partecipare alle riunioni anche soggetti esterni con specifiche competenze professionali, a supporto della missione istituzionale e dei compiti dell'Osservatorio;

Su proposta del Presidente, l'Osservatorio può convocare in audizione: a) i responsabili o gli operatori dei servizi territoriali (pubblici o privati) deputati al trattamento delle patologie da gioco d'azzardo e all'attuazione dell'art. 28 del DPCM 12 gennaio 2017 (Livelli Essenziali di Assistenza) b) i rappresentanti degli Enti locali del Lazio; c) i responsabili dei servizi di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana nelle province e nei Comuni del Lazio; d) i rappresentanti delle agenzie statali, regionali e locali deputate alla regolazione dello svolgimento dei giochi pubblici e ai controlli amministrativi; e) ogni portatore di interesse legittimato dalle istituzioni che il Presidente ritenga rilevante per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Osservatorio dalla Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 5.

### **Art. 12 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento verrà approvato con determinazione dirigenziale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.